



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio XIV – Varese
Via Copelli 6 – 21100 Varese - Codice Ipa: m_pi

IL DIRIGENTE

VISTO il decreto legislativo 297 del 16 aprile 1994, e successive modificazioni, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

VISTA la legge 124 del 3 maggio 1999, recante Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico, ed in particolare gli artt. 1, 2, 6 e 11, comma 9;

VISTA la legge 296 del 27 dicembre 2006 ed in particolare l'art. 1, comma 605, lettera c), che ha trasformato le graduatorie permanenti di cui all'art. 1 del decreto-legge 97 del 7 aprile 2004 convertito, con modificazioni, dalla legge 143 del 4 giugno 2004, in Graduatorie ad Esaurimento;

VISTA la legge 21 del 25 febbraio 2016 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 210 del 30 dicembre 2015, con la quale è stato disposto che "Il termine per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento di cui all'art. 1, comma 605, lettera c), della legge 296 del 27 dicembre 2006, già aggiornate per il triennio 2014/2017, è prorogato all'a.s. 2018/2019 per il triennio successivo";

VISTO il D.M. n. 178 del 16/06/2021 che ha disciplinato le procedure scioglimento delle riserve e di inserimento dei titoli di specializzazione sul sostegno e di didattica differenziata degli aspiranti presenti nelle Graduatorie ad esaurimento;

VISTO il decreto AOOUSPVA 6826 del 9 luglio 2021, con il quale sono state pubblicate le Graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado valide per gli anni 2021/2022, aggiornate ed integrate al D.M. n. 178/2021;

VISTA l'ordinanza cautelare del Tar Lazio Roma n. 4605/2016, emessa nel giudizio n. r.g. 10462/15;

VISTA l'ordinanza cautelare del Tar Lazio Roma n. 4609/2016, emessa nel giudizio n. r.g. 10461/15;

VISTO il decreto cautelare del presidente del Tar Lazio Roma n. 5695/2016, confermato dall'ordinanza n. 7753/16 del Tar Lazio Roma, emessi nel giudizio n. r.g. 9972/16;

VISTO il decreto AOOUSPVA 10820 dell'8/11/2016 emesso in applicazione del decreto cautelare del presidente del Tar Lazio Roma n. 5695/2016, con il quale la docente, di seguito indicata, è stata inserita con riserva nelle graduatorie ad esaurimento di questa Provincia, per la scuola primaria ed infanzia;

VISTO il decreto AOOUSPVA 2588 del 29/03/2017 emesso in applicazione delle sopra menzionate ordinanze con il quale i docenti ricorrenti sono stati inseriti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento di questa Provincia, per la scuola primaria ed infanzia;

VISTO il decreto AOOUSPVA 3805 del 27 luglio 2020 emesso in applicazione delle sopra menzionate ordinanze con il quale i docenti ricorrenti sono stati inseriti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento di questa Provincia, per la scuola primaria ed infanzia;

VISTO il decreto AOOUSPVA 3571 del 17/07/2020 che, in esecuzione della **sentenza n. 7723/20 del Tar Lazio Roma** emessa nel procedimento R.G. n. 10461/15, ha respinto definitivamente il ricorso n. R.g. 10461/15 e, conseguentemente, ha depennato i docenti ricorrenti dalle GAE della provincia di Varese;

VISTO il decreto AOOUSPVA 3639 del 21/07/2020 che, in esecuzione della **sentenza n. 7719/20 del Tar Lazio Roma** R.G. n. 10462/15, ha disposto il depennamento dei docenti ricorrenti dalle GAE della provincia di Varese;

VISTO il decreto AOOUSPVA 3599 del 17/07/2020 che, in esecuzione della **sentenza n. 7602/20 del Tar Lazio Roma** R.G. n. 9972/16, ha disposto il depennamento dei docenti ricorrenti dalle GAE della provincia di Varese;

VISTA l'ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 5509 del 22.09.20, r.g. n. 6564/20 che ha disposto la sospensione dell'esecutività della sentenza n. 7719/20 del Tar Lazio Roma;

VISTA l'ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 5636 del 22.09.20, r.g. n. 6629/20 che ha disposto la sospensione dell'esecutività della sentenza n. 7723/20 del Tar Lazio Roma;

VISTA l'ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 5514 del 21.09.20, r.g. n. 6577/20 che ha disposto la sospensione dell'esecutività della sentenza n. 7602/20 del Tar Lazio Roma;

VISTO il decreto AOOUSPVA 7271 del 29/10/2020 che, in esecuzione dell'ordinanza n. 5509 del 22/09/2020 del Consiglio di Stato, ha disposto la *"revoca del decreto di depennamento n. AOOUSPVA 3639 del 21/07/2020, ed il conseguente reinserimento nelle Graduatorie ad esaurimento di questa provincia nelle rispettive classi concorsuali dei seguenti docenti, con espressa riserva di immediato depennamento nel caso in cui il giudizio si concluda con esito favorevole all'Amministrazione."*;

VISTO il decreto AOOUSPVA 7272 del 29/10/2020 che, in esecuzione dell'ordinanza n. 5509 del 22/09/2020 del Consiglio di Stato, ha disposto la *"revoca del decreto di depennamento n. AOOUSPVA 3585 del 27/07/2020, ed il conseguente reinserimento nelle Graduatorie ad esaurimento di questa provincia nelle rispettive classi concorsuali dei seguenti docenti, con espressa riserva di immediato depennamento nel caso in cui il giudizio si concluda con esito favorevole all'Amministrazione."*;

VISTO il decreto AOOUSPVA 7273 del 29/10/2020 che, in esecuzione dell'ordinanza n. 5636 del 22/09/2020 del Consiglio di Stato, ha disposto la *"revoca del decreto di depennamento n. AOOUSPVA 3571 del 17/07/2020, ed il conseguente reinserimento nelle Graduatorie ad esaurimento di questa provincia nelle rispettive classi concorsuali dei seguenti docenti, con espressa riserva di immediato depennamento nel caso in cui il giudizio si concluda con esito favorevole all'Amministrazione."*;

VISTO il decreto AOOUSPVA 7275 del 29/10/2020 che, in esecuzione dell'ordinanza n. 5514 del 21/09/2020 del Consiglio di Stato, ha disposto *"la revoca del decreto di depennamento n. AOOUSPVA 3599 del 17/07/2020, ed il conseguente reinserimento nelle Graduatorie ad esaurimento di questa provincia, EEE ed AAA, della docente Vultaggio Bice Maria nata l'8/04/1976 TP, con espressa riserva di immediato depennamento nel caso in cui il giudizio si concluda con esito favorevole all'Amministrazione"*.

VISTO l'art. 1 quinquies della Legge n. 159 del 20 dicembre 2019 che ha apportato modifiche all'art. 4 della Legge n. 96 del 9 agosto 2018, di conversione del Decreto-legge n. 87 del 12 luglio 2018, con particolare riferimento ai commi 1 e 1bis, dettando disposizioni in materia di contenzioso concernente il personale docente e per la copertura dei posti di docente vacanti e disponibili nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria;

VISTO in particolare il comma 1 -bis della legge n. 96 agosto 2018, come modificato dall'art. 1 quinquies della Legge n. 159 del 20 dicembre 2019, il quale stabilisce che al fine di salvaguardare la continuità

didattica nell'interesse degli alunni, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, nell'ambito e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui al comma 1, quando notificate successivamente al ventesimo giorno dall'inizio delle lezioni nella regione di riferimento, trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i docenti di cui al comma 1 in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno di ciascun anno scolastico, nonché modificando i contratti a tempo determinato stipulati con i docenti di cui al comma 1, in modo tale che il relativo termine non sia posteriore al 30 giugno di ciascun anno scolastico;

VISTA la nota ministeriale n. 709 del 20 maggio 2020 avente ad oggetto "Applicazione della normativa vigente in materia di decadenza dei contratti di lavoro a tempo indeterminato e determinato del personale docente a seguito di sentenza";

VISTA la **Sentenza n. 05545/2021**, pubblicata in data 26 luglio 2021, resa nel procedimento N. 06564/2020 REG.RIC, con la quale il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), *"definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata"*;

VISTA la **Sentenza n. 05548/2021**, pubblicata in data 26 luglio 2021, resa nel procedimento N. 06629/2020 REG.RIC, con la quale il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), *"definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara improcedibile, limitatamente alla posizione delle parti rinuncianti alla coltivazione del giudizio di appello, per il resto, lo rigetta e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata."*;

VISTA la **Sentenza n. 05564/2021**, pubblicata in data 27 luglio 2021, resa nel procedimento N. 06577/2020 REG.RIC, con la quale il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), *"dichiara l'improcedibilità, per sopravvenuta carenza di interesse, del ricorso di primo grado, limitatamente alla posizione dei ricorrenti che hanno manifestato la carenza di interesse alla coltivazione del giudizio, con annullamento in parte qua della sentenza impugnata; - per il resto, rigetta l'appello, con conferma della sentenza impugnata."*;

ACCERTATO che non vi sono, agli atti di questo ufficio per il procedimento sopra indicato, ulteriori provvedimenti favorevoli ai ricorrenti;

RITENUTO che trattasi di provvedimento a contenuto vincolato per il quale non trova applicazione la comunicazione di avvio del procedimento né tantomeno la comunicazione del preavviso di rigetto;

ACCERTATA la propria competenza secondo quanto previsto dal DM 916 del 18 dicembre 2014, recante Organizzazione e compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale istituiti presso l'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia,

DISPONE

Art. 1

in esecuzione delle **Sentenze del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) n. 5545/2021, n. 5548/2021 e n. 5564/2021**, sono annullati i decreti di inserimento in Graduatoria ad Esaurimento n. 7271, 7272, 7273 e 7275 del 29/10/2021, sopra menzionati, ed i docenti diplomati magistrale entro l'a.s. 2001/2002 di cui al seguente elenco sono **DEPENNATI** dalle Graduatorie ad Esaurimento per le classi di concorso Infanzia/Primaria, nonché dall'eventuale elenco di sostegno, con effetto dalla data di inserimento.

COGNOME E NOME	NOME	CLASSE DI CONCORSO	STATO GIURIDICO
AGOSTINO NINONE LAURA	20/11/1981	EEEE	Ruolo 2021/22 DDG 1546/2018

AGOSTO ERSILIA	19/11/1979	AAAA - EEEE	Ruolo 2017/18 DDG 105/2016
ANGELICO LUISA	29/12/1981	EEEE	Ruolo 2017/18 DDG 105/2016
ANNIBALE MARIA	03/09/1983	AAAA - EEEE	A.S. 2021/22 supplente
BASSO MADDALENA	28/01/1981	EEEE	A.S. 2021/22 supplente
BINDA ALESSANDRA	09/07/1977	EEEE	Ruolo 2021/22 DDG 1546/2018
BINDA ELISA	04/10/1983	AAAA - EEEE	Ruolo 2017/18 DDG 105/2016
BOLLINI OMBRETTA	09/01/1981	AAAA	A.S. 2021/22 supplente
BONANNO ANTONELLA	27/07/1977	EEEE	Ruolo 2019/20 DDG 1546/2018
BORRELLI ANNA	21/12/1981	AAAA - EEEE	Ruolo 2019/20 DDG 1546/2018
BRANCO MIRELLA	26/06/1974	AAAA	Ruolo 2020/21 DDG 1546/2018
CAGLIAFERRO MANUELA	01/07/1979	AAAA - EEEE	Ruolo 2021/22 DDG 1546/2018
CAPPELLARI MONICA	23/09/1968	EEEE	Ruolo 2020/21 DDG 1546/2018
CAPRIOTTI FABIANA	25/08/1983	AAAA - EEEE	Ruolo 2017/18 DDG 105/2016
CARONE PATRIZIA	30/01/1966	AAAA	Ruolo 2020/21 DDG 1546/2018
ODDO SALVATORE	01/02/1969	AAAA - EEEE	Ruolo 2021/22 DDG 1546/2018
PASQUALE MARIA	11/10/1979	AAAA - EEEE	Ruolo 2020/21 D.D.G. 85/2018
RIENZI FRANCESCO	02/05/1976	AAAA	Ruolo 2020/21 DDG 1546/2018
TOMASINO MARILENA	05/01/1976	AAAA - EEEE	Ruolo 2019/20 DDG 1546/2018
TURTURICI KETTY	11/07/1982	EEEE	Ruolo 2020/21 DDG 1546/2018
VALENTI ROSA	08/12/1979	AAAA - EEEE	Ruolo 2021/22 DDG 1546/2018
VIRGADAMO LUCIA MARIA	14/01/1966	AAAA - EEEE	Attualmente non in servizio
VULTAGGIO BICE MARIA	08/04/1976	EEEE	Ruolo 2020/21 DDG 1546/2018

Art. 2

Il depennamento dalle Graduatorie ad Esaurimento comporta altresì il venire meno del diritto all'inserimento nella prima fascia delle graduatorie d'istituto, pertanto i Dirigenti scolastici, nelle cui graduatorie risultino eventualmente inseriti i docenti sopra indicati, apporteranno le dovute rettifiche alle stesse, cancellando le relative posizioni dalla prima fascia.

I dirigenti scolastici provvederanno ad effettuare le relative modifiche al SIDI e a notificare il presente provvedimento ai docenti che prestano servizio nella loro scuola.

Art. 3

Il presente provvedimento non ha alcun effetto nei confronti di eventuali contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato stipulati a seguito di individuazione da graduatoria concorsuale.

Art. 4

Si dispone la pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale di questo Ufficio scolastico provinciale, sezione pubblicità legale, ad ogni effetto di legge, ivi incluso l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione degli atti di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 e dell'art. 32 della legge 18.6.2009, n.69.

Art. 5

Avverso il presente provvedimento potranno essere esperiti i rimedi giurisdizionali ed amministrativi previsti dall'ordinamento.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO XIV
Giuseppe CARCANO
*Firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse*

Ufficio XIV – dirigente Giuseppe Carcano/CB

Ai docenti interessati per il tramite delle istituzioni scolastiche di servizio/titolarità

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche della provincia di Varese

Agli Uffici Scolastici territoriali della Repubblica

Sito web- pubblicità legale